

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n.30 del 05-06-2024

Registro generale dei decreti e delle determinine n.30 del 05-06-2024

Oggetto: Liquidazione parcella del 30.05.2024 dell'Avv. Alessandro Patti per compenso onorario e accessori per la prestazione professionale resa nell'opposizione avverso il proc.n. 3139/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento-Sezione lavoro- G.L. Dr.ssa Di Stefano, sentenza n. 812/2024 SRRATO4/Sciumè Gaetano.

PREMESSO

- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 16 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione organica della società;
- CHE il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazioni del 30/05/2017, verbale n.9, del 16/10/2017, verbale n.18, del 17/04/2020, verbale n.5, del 25/05/2020, verbale n.7 e del 30/06/2023 verbale n.11 ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q. confermate in ultimo nella seduta di CdA del 21/03/2024 verbale n.5 tra le quali ricadono, in relazione all'oggetto, le competenze per l'emanazione del presente provvedimento;

VISTI

- l'articolo 56, comma 1 lettera h), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ", il quale ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti "esclusi", non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
- il Regolamento per l'affidamento di incarichi per l'assistenza ed il patrocinio legale, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2018, verbale n. 02, come modificato con deliberazione del 16/11/2018, verbale n. 09 e, successivamente con deliberazione del 08/02/2019, verbale n. 01, deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03/02/2021 verbale n 01, con cui sono state regolamentate le modalità di costituzione dell'albo dei legali di fiducia della società;
- l'articolo 226, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, a mente del quale "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.";

- l'albo dei legali di fiducia della Società;
- il disciplinare di incarico dove sono riportate le condizioni che regolano l'incarico, approvato con le richiamate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2018, verbale n. 02, del 16/11/2018, verbale n. 09 e del 08/02/2019, verbale n. 01., deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03/02/2021 verbale n 01, con cui sono state regolamentate le modalità di costituzione dell'albo dei legali di fiducia della società;

PRESO ATTO

- Che in data 06/04/2023 determina del direttore n. 36 e' stato conferito l'incarico all' Avv. Alessandro Patti per patrocinio legale nella controversia contro Sciumè Gaetano avente ad oggetto ricorsi per indennità chilometrica proc. n. 3139/2022.
- Che in data 28.05.2024, l'udienza si svolgeva mediante trattazione scritta e il Giudice, nella persona della Dott.ssa Gemma Di Stefano, emetteva sentenza n. 812/2024, accogliendo parzialmente il ricorso n. 3139/2022 ,spese compensate per la metà;

Che con avviso di parcella pervenuta al prot.n.3191 del 30.05.2024 il suddetto legale ha trasmesso la richiesta di liquidazione giudiziale per compenso avvocati proc. RG. N. 3139/2022 Sciumè Gaetano . Così descritto:

Onorari:	€ 3.809,00
Spese imponibili 15%	€ 571,35
C.P.A. 4%	€ 175,21
Imposta di bollo	€ <u>2,00</u>
Totale	€ 4.557,56

CONSIDERATO

- Che il legale incaricato ha svolto l'incarico nei modi e termini di cui all'incarico ricevuto;

VISTO

- L'avviso di parcella pervenuto al prot.n. 3191 del 30.05.2024 dell'Avv. Alessandro Patti, avente studio professionale con sede in Agrigento Via Pietro Nenni n.47, dell'importo complessivo di € 4.557,56.

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra;

VISTI

- la comunicazione di affidamento di incarico al suddetto legale;
- la documentazione contabile trasmessa del suddetto legale;
- il Regolamento per l'affidamento di incarichi per l'assistenza ed il patrocinio legale della SRR;

RAVVISATO che si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile riguardo il procedimento di liquidazione di che trattasi;

VISTI ALTRESÌ,


- Lo statuto della società;
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;
- L'avviso di parcella pervenuto al prot.n. 2751 del 10.05.2024 dell'Avv. Alessandro Patti.

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;
- Di liquidare, ai sensi dell'art.7 del citato regolamento dei legali della SRR, l'avviso di parcella pervenuto al prot.n. 3191 del 30.05.2024 dell'Avv. Alessandro Patti, avente studio professionale con sede in Agrigento Via Pietro Nenni n.47, dell'importo complessivo di € **4.557,56**.
- **di dare atto che** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., il professionista ha rilasciato apposita dichiarazione con l'indicazione del conto dedicato per i pagamenti, indicando il seguente conto corrente bancario; IBAN: IT19Y0301503200000002654606;
- Di dare atto che, relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e dell'art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



Proc. N° 3191 del 30/05/24

*Studio legale
Avv. Alessandro Patti*

Viale Pietro Nenni, 47 - 92100 Agrigento Tel. e fax 0922/1600534 - Pec: alessandropatti@avvocatiagrigento.it

Spett.le

SRR ATO 4 AG EST

Oggetto: Comunicazione emissione sentenza ed avviso di parcella per **SRR ATO NR 4 AGRIGENTO EST** c/ **Sciumè Gaetano**, proc. n. 3139/2022, pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro – G.L. Dr.ssa Di Stefano; sentenza nr. 812/2024.

La presente per comunicarVi che, con sentenza emessa in data 28.05.2024 e notificatami in data odierna, il Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro (G.L. Dr.ssa Di Stefano), ha accolto il ricorso a suo tempo proposto dal dipendente Sciumè Gaetano, seppur solo parzialmente in ragione delle difese spiegate da codesta società. Tale sentenza viene qui allegata, affinché rimanga ai Vostri atti.

In sintesi, lo Sciumè rivendicava:

- 1) il diritto alla corresponsione del c.d. rimborso chilometrico nella misura di € 868,56 mensili, dal Giugno 2017 al Settembre 2018;
- 2) chiedeva altresì che il tempo necessario per recarsi presso il cantiere di Licata venisse ricompreso nell'ordinario tempo di lavoro, invocando perciò la corresponsione di € 392,74 mensili, sempre da Giugno 2017 al Settembre 2018;
- 3) infine, chiedeva la corresponsione dell'indennità di trasferta, nella misura non inferiore ad € 13.679,17.

Il Tribunale, con la sentenza allegata, ha accolto soltanto la prima delle tre domande mentre, condividendo le nostre osservazioni, ha rigettato le altre due. Ad onor del vero, da parte nostra era stato chiesto il rigetto anche della prima domanda, o quanto meno del suo consistente ridimensionamento. Ciò in quanto è vero che vi era l'ordine di servizio (emanato in una situazione di estrema e rappresentata emergenza) del 16.06.2017 a firma del Commissario Straordinario, con cui si disponeva l'utilizzo del ricorrente presso il cantiere di Licata, autorizzandolo ad usare il mezzo proprio; ma è anche vero che col Protocollo d'Intesa del 16.11.2017 tra questa SRR e l'Apea, venne sancito il distacco temporaneo del medesimo lavoratore presso il sopracitato cantiere.

Sul parziale accoglimento del ricorso, mi permetto di osservare che la sentenza dice meno di quanto avrebbe dovuto e potuto. A fronte delle nostre contestazioni e produzioni

documentali, residuava la possibilità che il Giudice riconoscesse il diritto al rimborso chilometrico (così come riconosciuto con l'ordine di servizio di cui sopra) soltanto per il periodo Giugno-Novembre 2017, sancendone quindi la caducazione al momento del distacco temporaneo.

Epperò, così come dibattuto in sede di istruttoria, il ricorrente ha prodotto le buste paga dalle quali emerge che, sino al settembre 2018 (ed ecco perché il diritto al rimborso si arresta lì), la sede di lavoro veniva indicata quale quella di Agrigento. Solo a partire dalla busta paga di ottobre 2018, la sede di lavoro diventa Licata.

Insomma, sussisterebbero i margini per la proposizione di un appello, insistendo nel chiedere che il Protocollo d'Intesa del 16.11.2017 avesse fatto venir meno l'ordine di servizio del giugno 2017. Rimarrebbero sempre in atti, però, quelle buste paga che, ad oggi, evidentemente vengono considerate preminenti e prevalenti.

In calce alla presente troverete altresì l'avviso di parcella relativo all'opera professionale da me svolta, in ossequio al mandato conferitomi e come da preventivo di spesa a suo tempo fornitoVi.

Colgo l'occasione per ringraziare per la fiducia accordatami e porgere distinti saluti.

Agrigento, 29.05.2024

(Avv. Alessandro Patti)

Avviso di Parcella

Riepilogo somme dovute per prestazioni professionali in favore di codesta SRR contro il lavoratore Sciumè Gaetano, come da preventivo in atti:

(Somme da fatturare – regime forfettario)

Onorari:	€ 3.809,00
Spese imponibili 15%:	571,35
C.P.A. 4%:	175,21
Imposta di bollo per fattura elettronica:	2,00

TOTALE: € 4.557,56

IBAN: IT 19Y 03015 03200 000002654606

Distinti saluti.

Agrigento, 29.05.2024

(Avv. Alessandro Patti)

Firmato
digitalmente da
**Alessandro
Patti**

CN = Patti
Alessandro
C = IT

Sentenza n. 812/2024 pubbl. il 28/05/2024

RG n. 3319/2022

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/05/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3319 del 2022, e vertente

TRA

GAETANO SCIME², rappresentato e difeso dall'Avv. **DANILE GIUSEPPE**, giusta procura depositata telematicamente;

-ricorrente-

CONTRO

S.R.R. ATO N. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. **PATTI ALESSANDRO**, giusta procura depositata telematicamente

-resistente -

Oggetto: retribuzione

Conclusioni: come in atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 12.12.22 Scimè Gaetano conveniva dinanzi al Tribunale di Agrigento esponendo di aver svolto fino al 31 marzo 2017 mansioni di operatore ecologico in Agrigento alle dipendenze della GE.S.A. AG 2 SPA; di essere transitato a decorrere dall'1 aprile 2017 alle dipendenze della Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti A.T.O. n 4AGRIGENTO PROVINCIA EST, con la medesima qualifica, sempre in Agrigento. Riferiva che con ordine di servizio protocollo n. 1069 del 16.06.2017 la società disponeva "*con decorrenza da lunedì 19 giugno e fino a cessato bisogno di utilizzare il personale di seguito indicato...*"; tra cui vi era l'odierno ricorrente "*...presso il cantiere di Licata per l'espletamento dei servizi d'igiene ambientale*" con autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio.

Chiedeva quindi di "*1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al rimborso chilometrico per avere utilizzato il mezzo proprio al fine di raggiungere il cantiere di Licata; conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità chilometrica nella misura di € 868,56 mensile o nell'altra misura accertanda, dal mese di giugno 2017 al mese*



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/05/2024

di settembre 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. ;

2) Accertare e dichiarare che il tempo necessario al lavoratore per recarsi presso il Cantiere di Licata deve essere ricompreso nell'ordinario tempo di lavoro e, per l'effetto condannare la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma corrispondente al numero di ore impiegate giornalmente per raggiungere il predetto cantiere di Licata, e fare ritorno ad Agrigento, pari ad un'ora e quaranta minuti, per numero 22 giorni al mese, corrispondente all'importo mensile di € 392,74 , dal mese di giugno 2017 al mese di settembre 2018, o alla maggiore o minore somma accertanda o equitativamente determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, tanto anche a ristoro dei danni dal ricorrente subiti per l'espletamento del servizio fuori sede

3) In subordine, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di trasferta di cui all'art. 32 del CCNL di settore, e pertanto condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma a tal titolo spettante pari ad € 13.679,17 , o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso del giudizio oppure che verrà equitativamente determinata anche a ristoro dei danni dal ricorrente subiti per l'espletamento del servizio fuori sede.”

Si costituiva parte resistente contestando le avverse pretese, in particolare dopo aver ricostruito dettagliatamente le vicende societarie intervenute precisava che a far data dal 16 novembre 2017, il ricorrente veniva formalmente distaccato presso l'APEA srl, non potendo quindi considerarsi “trasferta” lo spostamento di sede operato.

La causa, istruita mediante escussione testimoniale, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.

Motivi della decisione

Occorre premettere che, secondo il CNL espressamente richiamato e depositato da parte ricorrente, ossia il CNL Igiene Ambientale Municipalizzate, l'art 32 prevede “A) Rimborso spese di trasporto - Il dipendente che, previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300.

[...]

C) Trasferta 1.- Fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 17, comma 10, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori dal comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. [...]. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda è tenuta a corrispondere altresì quanto segue: a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità; b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3 [ossia il rimborso delle spese relative al trasporto pubblico], spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità,



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/05/2024

un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale. 5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell'indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. 7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dall'azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio è costituita dalla ricevuta fiscale. 8. Eventuali buoni pasto che l'azienda corrisponda ai propri dipendenti non competono al personale inviato in trasferta per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 4, lett. b). 9. L'indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali. 10 Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all'art. 2, lettera D) del vigente c.c.n.l. 11. [...]"

Occorre, quindi, valutare l'applicabilità dell'art. 32 sopra richiamato in relazione alle fattispecie sub A) e sub C), che rappresentano fattispecie differenti con differenti presupposti, la cui disciplina deve essere analizzata separatamente e senza effettuare commistioni.

La prima è, infatti, relativa al rimborso previsto per l'utilizzo della propria vettura per ragioni di servizio, mentre la seconda è relativa alla indennità di trasferta.

Nel caso di specie, in ordine all'indennità chilometrica, risulta dall'ordine di servizio prodotto da parte ricorrente l'autorizzazione ad avvalersi del proprio mezzo per recarsi presso il cantiere di Licata.

La circostanza dell'utilizzo del mezzo proprio è stata confermata in istruttoria dai testi Bellavia Giuseppe e Crapanzano Gaetano, secondo cui *"il ricorrente andava con la sua macchina, una Seat Ibiza e faceva i miei stessi orari; da Favara a Licata ci vogliono circa 50 minuti."* (v. vbl del 4.10.23) sulla bontà delle cui dichiarazioni non v'è motivo di dubitare.

L'indennità, pertanto dovrà essere riconosciuta al ricorrente nella misura indicata in ricorso e non specificatamente contestata.

Nel processo del lavoro, infatti, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/05/2024

sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma (Cass. sent., n. 34845/2022).

Pertanto, l'indennità deve essere riconosciuta nella misura di € 868,56 mensili da agosto 2017 a settembre 2018 (poiché l'indennità è stata corrisposta nei mesi di giugno e luglio 2017, come pacificamente dedotto da parte ricorrente).

Per quanto riguarda le trasferte, in assenza di una disciplina legale occorre fare riferimento alla sola contrattazione collettiva.

Il CCNL, come già riportato, prevede che *“si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori dal comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi.”*

Lo Scimè, invece, è stato collocato a Licata per un periodo ampiamente superiore (dal 19 giugno 2017 al mese di settembre 2018); pertanto lo “spostamento” di sede di cui si tratta non può essere considerato “trasferta” ai sensi della contrattazione collettiva.

Anzi a ben vedere, parte datoriale ha dato prova di aver disposto il distacco del ricorrente presso la l'APEA srl (che, è fatto notorio, gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Licata).

In merito alla comunicazione del distacco, parte ricorrente non ha tempestivamente preso posizione sulla stessa, limitandosi con le note di prima udienza a genericamente “contestare la memoria avversaria” con mera clausola di stile, salvo poi sostenere più approfonditamente l'inopponibilità del protocollo di intesa solo con le note autorizzate del 17.5.24.

Si tratta di un rilievo tardivo, e quindi inammissibile, atteso che parte ricorrente avrebbe dovuto prendere posizione in ordine a tale fatto in sede di prima udienza. Inoltre, l'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 non prevede requisiti di forma per la comunicazione del distacco, che pertanto può avvenire anche verbalmente.

Il consenso del lavoratore non rientra tra i requisiti richiesti, salvo quando comporti un mutamento di mansioni (art. 30, comma 3), che nel caso di specie non vi è stato. La mancanza di prova circa l'invio della Comunicazione obbligatoria entro i cinque giorni successivi all'avvio del distacco attraverso UNILAV non comporta la nullità dello stesso, bensì l'emissione di sanzione amministrativa; allo stesso modo, così come in caso di omessa registrazione del distaccato sul LUL.

Comunque sia, l'indennità di trasferta prevede il rimborso delle spese sostenute (nel caso di specie non documentate) e dell'utilizzo dei mezzi pubblici, nel caso in esame non utilizzati.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/05/2024

Quanto alla domanda relativa al ricomprendere il tempo degli spostamenti nell'orario lavorativo, la giurisprudenza è solita ammettere tale integrazione dell'orario per i soli lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e abituale hanno diritto a vedersi riconosciuto come orario di lavoro retribuito gli *"spostamenti quotidiani dal proprio domicilio ai luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal datore di lavoro"* (v. Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24828/2018).

In sostanza, lo straordinario spetta ai soli lavoratori che svolgono una mansione per la quale sono abitualmente impegnati in spostamenti continui, essendo i lavoratori sostanzialmente *"a disposizione del datore di lavoro"*, di fatto mettono le proprie energie lavorative a disposizione di quest'ultimo anche nei trasferimenti casa-lavoro, o per meglio dire, nei trasferimenti dalla propria abitazione al primo cliente (ad inizio giornata lavorativa) e dall'ultimo cliente al proprio domicilio (a fine giornata lavorativa)

Nel caso di specie, il ricorrente ha prestato servizio in un unico luogo, senza momenti di inattività consistenti nel doversi recare da un cliente all'altro; il tempo di percorrenza del tragitto abitazione lavoro non può essere quindi computato ai fini dell'orario lavorativo.

Del resto l'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 (Testo unico sull'orario di lavoro) prevede che *"Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all' articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni"*.

Tali regi decreti prevedono che *"non si considerano come lavoro effettivo...il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro"* (art. 5, R.D. n. 1955/1923) e che *"non si considerano come lavoro effettivo e non sono compresi nella durata massima normale della giornata di lavoro prescritta dall'art. 1 del R.D. legge...Il tempo per l'andata al campo o al posto di lavoro e quello per il ritorno, in conformità delle consuetudini locali"*. (art. 5 R.D. N. 1956/1923).

Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere parzialmente accolto e le spese, in ragione di tale accoglimento parziale, possono essere compensate per la metà.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso condanna la Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti A.T.O. n 4AGRIGENTO PROVINCIA EST al pagamento dell'indennità chilometrica nella misura di € 868,56 mensili da agosto 2017 a settembre 2018, oltre rivalutazione ed interessi.



Sentenza n. 812/2024 pubbl. il 28/05/2024

RG n. 3319/2022

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/05/2024

Liquida le spese di lite in euro 2.700,00 e le compensa per metà, ponendo la restante metà pari ad euro 1.350,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge, in capo alla parte resistente, da distrarsi.

Così deciso in Agrigento, 28/05/2024

Il Giudice

Gemma Di Stefano

